

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2024, n. 2-8390

**Legge regionale 19/2009, articolo 64, comma 2 ter. Approvazione criteri e modalità di erogazione dei contributi agli enti di gestione delle aree protette per la redazione, revisione o adeguamento dei piani di area dei parchi naturali a gestione regionale e disposizioni per l'anno 2024**



Seduta N° 447

Adunanza 08 APRILE 2024

Il giorno 08 del mese di aprile duemilaventiquattro alle ore 09:50 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Matteo MARNATI - Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

**DGR 2-8390/2024/XI**

**OGGETTO:**

Legge regionale 19/2009, articolo 64, comma 2 ter. Approvazione criteri e modalità di erogazione dei contributi agli enti di gestione delle aree protette per la redazione, revisione o adeguamento dei piani di area dei parchi naturali a gestione regionale e disposizioni per l'anno 2024

A relazione di: Carosso

Premesso che:

- la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" ha istituito il sistema regionale delle aree protette e attribuito agli enti di gestione delle aree protette (enti strumentali della Regione di diritto pubblico) la gestione delle aree protette a gestione regionale;
- l'articolo 10, comma 2 della medesima legge, elenca i parchi naturali a gestione regionale;
- l'articolo 12 della medesima legge, individua i soggetti gestori delle aree protette e, tra questi, quelli relativi ai parchi naturali a gestione regionale: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, Ente di gestione delle aree protette del Monviso, Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese, Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola;
- l'articolo 29 della medesima legge, individua tra le competenze regionali, l'attività di indirizzo, coordinamento e supporto al sistema regionale delle aree naturali protette.

Richiamato che la medesima legge regionale 19/2009, in particolare, prevede che:

- all'articolo 26, per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale;

- all'articolo 64, comma 2 bis, agli oneri per la redazione, revisione o adeguamento dei piani di area dei parchi naturali, stimati per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 in euro 300.000,00 per ciascuna annualità, si provvede con le dotazioni da iscrivere in un apposito capitolo di nuova istituzione nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 08.01 (Urbanistica e assetto del territorio), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- all'articolo 64, comma 2 ter, la Giunta regionale, informate le commissioni consiliari competenti e con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi agli enti di gestione delle aree protette regionali per le finalità di cui al comma 2 bis.

Preso atto che:

- i parchi naturali a gestione regionale privi (o parzialmente privi) di piano d'area sono attualmente nove;
- i parchi naturali a gestione regionale dotati di piano d'area sono attualmente tredici, di cui nove con piano d'area approvato precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 19/2009.

Richiamato che con D.G.R. n. 3-8364 del 29 marzo 2024 sono state approvate le "Linee guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali" al fine di supportare i soggetti gestori delle aree protette nella redazione o aggiornamento di tali strumenti di pianificazione.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Pianificazione regionale per il governo del territorio", ha condotto un'analisi tecnica finalizzata, in attuazione del sopra citato articolo 64, comma 2 ter, della legge regionale 19/2019, a delineare i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi agli enti di gestione delle aree protette regionali, prevedendo di:

- sostenere la formazione di piani d'area redatti secondo le "Linee guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali" di cui alla D.G.R. n. 3-8364 del 29 marzo 2024;
- promuovere la qualità della pianificazione dei parchi naturali attraverso il ricorso a professionisti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali;
- privilegiare, in primo luogo, le richieste di contributo per la formazione e approvazione dei piani d'area per i parchi naturali a gestione regionale che ne sono sprovvisti e, in secondo luogo, la revisione dei piani d'area approvati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 19/2009, o comunque meno recenti, secondo un ordine di priorità che tiene conto anche dell'estensione territoriale del parco;
- fissare un contributo a copertura del 90 per cento delle spese sostenute per la redazione del piano d'area fino a un massimo di euro 100.000,00 per ciascuna istanza, salvo disponibilità di bilancio;
- modulare l'erogazione del contributo in più soluzioni, sulla base dello stato di avanzamento della redazione del piano;
- stabilire che le istanze di contributo potranno essere presentate entro il 30 aprile di ciascun anno, e che per l'anno 2024 le istanze di contributo sono presentate entro il 30 settembre.

Dato atto che la spesa, per le attività di cui sopra, trova copertura finanziaria sul capitolo 169755 con una copertura finanziaria pari a euro 300.000,00 per le annualità 2024-2026 (Missione: 08; Programma: 0801) del bilancio regionale di gestione finanziario 2024-2026.

Informata, ai sensi dell'articolo 64, comma 2 ter, della legge regionale 19/2009, la competente Commissione consiliare.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 64, comma 2 ter, della legge regionale 19/2009, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi agli enti di gestione delle aree protette

per la redazione, revisione o adeguamento dei piani di area dei parchi naturali a gestione regionale e disposizioni per l'anno 2024, di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti:

- la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- la legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la D.G.R. n. 3-8364 del 29 marzo 2024 con la quale la Giunta regionale ha approvato le "Linee guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali";
- la legge regionale 26 marzo 2024, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate";
- la legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 - Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026".

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 300.000,00 per le annualità 2024-2026 sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,  
la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'articolo 64, comma 2ter, della legge regionale 19/2009, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi agli enti di gestione delle aree protette per la redazione, revisione o adeguamento dei piani di area dei parchi naturali a gestione regionale e disposizioni per l'anno 2024, di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio competente l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nei limiti delle assegnazioni autorizzate con deliberazione della Giunta regionale;
- che il presente provvedimento, trova copertura sul capitolo 169755 (Missione: 08; Programma: 0801), per l'importo di euro 300.000,00 sulle annualità 2024-2026 del bilancio regionale di gestione finanziario 2024-2026;
- che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, e i

relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nonché ai sensi dell'articolo 39 e 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Allegato

## **Legge regionale 19/2009, articolo 64, comma 2 ter. Criteri e modalità di erogazione dei contributi agli enti di gestione delle aree protette per la redazione, revisione o adeguamento dei piani di area dei parchi naturali a gestione regionale e disposizioni per l'anno 2024**

L'articolo 64, comma 2 ter, della Legge regionale 19/2009 prevede che la Giunta regionale, informate le commissioni consiliari competenti e con proprio provvedimento, stabilisca i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi agli enti di gestione delle aree protette regionali, per la redazione, revisione o adeguamento dei piani d'area dei parchi naturali a gestione regionale. Nel presente allegato sono pertanto definiti i criteri e le modalità di seguito descritti.

### **Criteri di ammissibilità – premessa**

Gli enti di gestione delle aree protette regionali che intendono avvalersi del contributo regionale devono presentare apposita istanza completa della documentazione richiesta, affinché la Regione possa verificarne l'ammissibilità nel rispetto dei criteri stabiliti, individuati per rispondere prioritariamente a tre esigenze.

La prima è di assicurare che la stesura del piano d'area avvenga nel rispetto delle *Linee guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali*, in quanto trattasi di strumento di indirizzo volto a fornire all'ente di gestione indicazioni metodologiche e operative in merito alla predisposizione e approvazione di questi piani, esplicitando i contenuti, le tematiche da trattare e gli elaborati da predisporre.

La seconda esigenza, data la multidisciplinarietà di competenze necessarie per la redazione, revisione o aggiornamento di un piano d'area, è di accertare che l'affidamento avvenga in favore di operatori economici in possesso dei requisiti professionali adeguati all'esecuzione del contratto. Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs 36/2023), infatti, esige che siano comunque assicurate e documentate le *“esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali”*, al fine di perseguire il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

La terza esigenza scaturisce dalla necessità di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per la trasmissione delle istanze di contributo (ed eventuale perfezionamento delle stesse). Tale criterio, avente carattere perlopiù amministrativo, esige il rispetto della finestra temporale prevista per la presentazione delle domande, che dovranno essere corredate dalla documentazione prevista.

### **Criteri di ammissibilità – elenco**

1. Attestazione (da parte del direttore dell'ente di gestione delle aree protette) atta a certificare che la redazione del piano d'area avverrà nel rispetto delle *Linee guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali*, approvate con DGR n. 3-8364 del 29/03/2024.
2. Nei casi di contratti di valore fino a euro 140.000,00, attestazione (da parte del R.U.P. della stazione appaltante) atta a certificare che l'affidamento del servizio tecnico per la redazione (revisione o adeguamento) del piano d'area, o parte di esso, sia avvenuto in seguito all'espletamento almeno della gara di cui al c.1, lett e) dell'art. 50, del D.Lgs. 36/2023 (procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici) e aggiudicato esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo). Per contratti di valore superiore a euro 140.000,00, attestazione di avvenuto rispetto delle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).

3. Presentazione dell'istanza di contributo da parte dell'ente di gestione delle aree protette regionali entro il 30 aprile di ogni anno, completa della documentazione prevista (a tal proposito, maggiori informazioni saranno fornite sul sito regionale).

### **Criteri di priorità**

1. È assegnata priorità alle istanze presentate dagli enti di gestione delle aree protette regionali relativamente a parchi naturali privi di piano d'area. A parità di condizione risulta prioritaria la maggiore estensione territoriale del parco.
2. In subordine, in caso di istanze presentate da enti di gestione delle aree protette regionali che intendano procedere alla revisione o adeguamento del piano d'area vigente, viene data priorità agli strumenti approvati precedentemente all'entrata in vigore della L.r. 19/2009, in ordine cronologico rispetto alla data del provvedimento di approvazione.

### **Procedura di istruttoria delle istanze di contributo**

Esamate le istanze pervenute entro il termine previsto, il Responsabile del Procedimento comunica gli esiti dell'istruttoria ai richiedenti entro il 30 giugno di ogni anno e, per gli ammessi al contributo, procede entro i 30 giorni successivi all'impegno e liquidazione, nei limiti delle somme a disposizione e nel rispetto delle percentuali sotto elencate. In caso di documentazione incompleta le integrazioni devono pervenire entro il limite massimo di 10 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione dal contributo.

### **Erogazione del contributo**

L'erogazione del contributo avviene nella misura del 90 per cento del valore complessivo dell'affidamento (comprensivo di oneri fiscali) risultante dagli atti di aggiudicazione definitiva dell'incarico e indicato nell'istanza, fino ad un contributo massimo complessivo di euro 100.000,00 per la redazione di ogni piano d'area.

L'erogazione del contributo agli enti di gestione beneficiari è disposta secondo le seguenti modalità:

1. acconto del 30 per cento, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a contributo;
2. acconto del 50 per cento del contributo, a seguito della trasmissione del piano d'area revisionato secondo le espressioni del parere motivato della VAS;
3. saldo della restante parte di contributo, dopo l'approvazione del piano d'area da parte della Giunta regionale.

### **Disposizioni per l'anno 2024**

Solamente per l'anno 2024, costituente prima applicazione delle presenti disposizioni:

- le istanze di contributo potranno essere presentate entro il 30 settembre, conseguentemente gli esiti dell'istruttoria saranno comunicati ai richiedenti entro il 30 ottobre;
- l'erogazione del contributo agli enti di gestione beneficiari è disposta secondo le seguenti modalità:
  - acconto del 50 per cento, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a contributo;

- acconto del 30 per cento del contributo, a seguito della trasmissione del piano d'area revisionato secondo le espressioni del parere motivato della VAS;
- saldo della restante parte di contributo, dopo l'approvazione del piano d'area da parte della Giunta regionale.
- gli enti di gestione che avessero già adottato il Documento programmatico dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità con riferimento alla restante parte del Piano d'area da redigere.

### **Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è il responsabile *pro tempore* del Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio.